



COMUNE DI VALENZA

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 19 ottobre 2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21 luglio 2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2021

PREMESSA

L'articolo 117, comma 6 della Costituzione riconosce la potestà regolamentare a favore di Comuni, Province e Città metropolitane «in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».

Vale dunque anche per i Regolamenti ciò che si afferma per gli Statuti, che, cioè, limiti inderogabili per l'esplicazione della potestà regolamentare possono essere posti solo dai principi sanciti dalle leggi, oltreché dalle enunciazioni di principio poste dallo Statuto di riferimento. Inoltre, l'art. 1, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali fa risalire, all'autonomia normativa e, dunque, anche alla potestà regolamentare, il principio obbligatorio in base al quale la legislazione sull'ordinamento degli Enti locali, nonché di disciplina nello svolgimento delle funzioni ad essi affidate, deve contenere in modo espresso i principi che ne costituiscono il limite inderogabile. In virtù di ciò i regolamenti non sono più gli statici strumenti di esecuzione, ma diventano gli elementi propulsivi dei procedimenti e degli atti amministrativi. Il Consiglio, nell'esercizio dell'autonomia funzionale e organizzativa di cui è dotato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento consiliare.

Tale Regolamento, secondo la norma dell'art. 38, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, deve collocarsi nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto e deve essere approvato a maggioranza assoluta. Il Testo unico ha definito un "contenuto minimo" del Regolamento che deve, quindi, necessariamente disciplinare:

- le modalità per la convocazione (art. 273, comma 6 TUEL);
- le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione e per la loro discussione;
- il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta.

Si veda, inoltre, l'art. 40 dello Statuto del Comune di Valenza, che recita:

«1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il Consiglio adotta il Regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza».

TITOLO I - CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 4 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 5 - SEDE DELLE ADUNANZE

Capo II - PRESIDENZA

- ARTICOLO 6 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ARTICOLO 7 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Capo III - GRUPPI CONSILIARI

- ARTICOLO 8 - GRUPPI CONSILIARI
- ARTICOLO 9 - CAPIGRUPPO
- ARTICOLO 10 - PREROGATIVE DEI GRUPPI
- ARTICOLO 11 - FONDO DEI GRUPPI CONSILIARI
- ARTICOLO 12 - UTILIZZO DEL FONDO
- ARTICOLO 13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI

- ARTICOLO 14 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- ARTICOLO 15 - COMMISSIONI D'INDAGINE
- ARTICOLO 16 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
- ARTICOLO 17 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI
- ARTICOLO 18 - FUNZIONI E COMPETENZE
- ARTICOLO 19 - FUNZIONAMENTO
- ARTICOLO 20 - SEGRETERIA

Capo V - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

- ARTICOLO 21 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 22 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
- ARTICOLO 23 - AUTONOMIA CONTABILE

TITOLO II - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - AMPIEZZA DEL MANDATO

- ARTICOLO 24 - POSIZIONE GIURIDICA
- ARTICOLO 25 - ENTRATA IN CARICA
- ARTICOLO 26 - DIMISSIONI
- ARTICOLO 27 - DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE
- ARTICOLO 28 - TRASPARENZA DELL'OPERATO DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI

Capo II - PREROGATIVE E DIRITTI

- ARTICOLO 29 - DIRITTO D'INIZIATIVA
- ARTICOLO 30 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
- ARTICOLO 31 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- ARTICOLO 32 - INTERROGAZIONI
- ARTICOLO 33 - MOZIONE ED ATTO DI INDIRIZZO
- ARTICOLO 34 - MOZIONE DI SFIDUCIA
- ARTICOLO 35 - INFORMAZIONE ED ACCESSO

Capo III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- ARTICOLO 36 - LIBERTÀ DI MANDATO
- ARTICOLO 37 - ASPETTATIVE E PERMESSI
- ARTICOLO 38 - INDENNITÀ

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I - PRIMO INSEDIAMENTO

- ARTICOLO 39 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo II - CONVOCAZIONE

- ARTICOLO 40 - CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 41 - TITOLARITÀ DELLA CONVOCAZIONE
ARTICOLO 42 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI SEDUTA
ARTICOLO 43 - AVVISO DI CONVOCAZIONE
ARTICOLO 44 - ORDINE DEL GIORNO
ARTICOLO 45 - DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Capo III - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ARTICOLO 46 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
ARTICOLO 46bis – SVOLGIMENTO ADUNANZE IN MODALITÀ TELEMATICA
ARTICOLO 47 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEI COMPONENTI LA GIUNTA E PRESENZA DEI REVISORI
ARTICOLO 48 - AMMISSIONE DI CONSULENTI
ARTICOLO 49 - ORDINE DEI LAVORI
ARTICOLO 50 - APPELLO DEI PRESENTI E VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
ARTICOLO 50 bis - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE
ARTICOLO 51 - PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI
ARTICOLO 52 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI
ARTICOLO 53 - MODALITÀ DELLA DISCUSSIONE
ARTICOLO 54 - MOZIONE D'ORDINE
ARTICOLO 55 - QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
ARTICOLO 56 - FATTO PERSONALE
ARTICOLO 57 - TERMINE DELL'ADUNANZA

Capo IV-VOTAZIONI

ARTICOLO 58- MODALITÀ GENERALI DELLA VOTAZIONE
ARTICOLO 59 - VOTAZIONE PALESE
ARTICOLO 60 - VOTAZIONE SEGRETA
ARTICOLO 61 - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA NON PARTECIPAZIONE ALVOTO
ARTICOLO 62 - ESITO DELLA VOTAZIONE

Capo V - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 63 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
ARTICOLO 64 - COMPORTAMENTO DEI PUBBLICO
ARTICOLO 65 - SCIOGLIMENTO DELL'ADUNANZA

Capo VI - DELIBERAZIONI E VERBALI

ARTICOLO 66 - DELIBERAZIONI
ARTICOLO 67 - PARERI ED ATTESTAZIONI
ARTICOLO 68 - SEGRETERIA
ARTICOLO 69 - VERBALE DELL'ADUNANZA

TITOLO IV-INDIRIZZO E CONTROLLO

Capo unico-MODALITÀ DI ESERCIZIO

ARTICOLO 70 - FUNZIONI DI INDIRIZZO

TITOLO V-NOMINE

Capo unico - CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA

ARTICOLO 71 - NOMINA DI ORGANISMI CONSILIARI
ARTICOLO 72 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI

TITOLO VI - NORME FINALI

Capo unico - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 73 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 74 - ENTRATA IN VIGORE

Titolo I CONSIGLIO COMUNALE

Capo I -DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO I - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale; lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle attività e delle prerogative dell'organo, delle sue articolazioni e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono conformi alle norme contenute nelle leggi vigenti e nello Statuto Comunale.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'interpretazione del presente regolamento è attribuita all'ufficio di presidenza, previo parere del Segretario Generale, sentita la conferenza dei capigruppo.
5. Copia del Regolamento, insieme a copia dello Statuto, è depositata presso l'Ufficio della Segreteria generale, a disposizione dei componenti il Consiglio.
6. Copia del Regolamento deve essere inviata dal Segretario Generale a tutti i componenti il Consiglio comunale eletti, in occasione della notifica della elezione, nonché ai componenti la Giunta nominati dal Sindaco.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme relative alla composizione del Consiglio comunale, nonché alle modalità di elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti sono stabilite dalla legge. Le cause di decadenza dalla carica sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente, Regolamento.

ARTICOLO 3 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico-amministrativo dell'attività comunale. Le sue competenze sono determinate dalla legge di ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.

ARTICOLO 4 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. La durata in carica del Consiglio comunale è determinata dalla legge.
2. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Gli atti urgenti ed improrogabili sono sottoposti al Consiglio dal Presidente. Il Consiglio si pronuncia con votazione palese, prima di deliberarne l'approvazione, sulla sussistenza delle condizioni di urgenza ed improrogabilità.

ARTICOLO 5 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale.
2. La sala consiliare, è riservata esclusivamente ai componenti il Consiglio e la Giunta, è occupata anche dai componenti la segreteria e dal personale addetto all'assistenza all'organo. Parte della sala è aperta all'accesso del pubblico. Agli organi di informazione è riservato uno spazio idoneo a consentire il miglior esercizio della loro attività.

3. Il presidente può disporre, in via eccezionale, che l'adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo, sociale o di diversa natura che facciano ritenere opportuna la riunione del Consiglio in sede diversa dalla propria.

Capo II - PRESIDENZA

ARTICOLO 6 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente.
2. L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente del consiglio e da due vice presidenti. È equiparato ad ogni effetto alle commissioni consiliari.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i vice presidenti, il Presidente assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano presente in aula.
4. I criteri di sostituzione del Presidente ed i turni di presidenza delle sedute consiliari sono determinati dal Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, in modo da garantire la pari dignità dei vice presidenti ed il regolare svolgimento dei lavori dell'organo.
5. La presidenza dell'adunanza convocata per l'insediamento del Consiglio è assunta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento.

Capo III - GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 8 - GRUPPI CONSILIARI

1. I membri del Consiglio, ad eccezione del Sindaco, comunicano il gruppo consiliare che vogliono costituire e a cui intendono aderire al presidente, subito dopo la convalida.
2. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare ne danno comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo e indicando a quale gruppo già costituito intendano aderire. Nel caso in cui intendano costituire un nuovo gruppo, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, è sufficiente presentare una comunicazione scritta al Presidente.
3. La determinazione delle modalità di utilizzo dei mezzi di supporto da parte dei consiglieri e dei gruppi è affidata all'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo e nei rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 9 - CAPIGRUPPO

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla nomina del capogruppo.
2. Negli stessi termini provvedono alla comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

ARTICOLO 10 - PREROGATIVE DEI GRUPPI

1. Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di statuto, sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

ARTICOLO 11 - FONDO DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ai sensi del vigente Statuto comunale è istituito un fondo per le attività istituzionali dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti entro la data di approvazione del Bilancio annuale di previsione. Per attività istituzionali si intendono quelle che consentono ai singoli gruppi o consiglieri di approfondire la conoscenza di problematiche relative alle proprie funzioni e di promuovere iniziative di interesse politico-amministrativo per la collettività cittadina.

2. Il fondo è annualmente bipartito fra i vari gruppi consiliari in base a una quota fissa, uguale per ogni gruppo, cui si aggiunge una quota variabile (pro capite) per ogni consigliere.

3. Gli importi delle quote - fissa e variabile - sono stabiliti annualmente dalla conferenza dei capigruppo, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione, con decisione assunta a maggioranza assoluta.

4. Se uno o più consiglieri nel corso dell'anno si distaccano dai gruppi in cui sono stati eletti e aderiscono ad altri gruppi presenti in Consiglio comunale, le quote pro capite confluiranno ai gruppi di nuova appartenenza, dedotte le spese già sostenute o impegnate fino a quel momento.

5. Qualora invece nel corso dell'anno venissero, per lo stesso motivo, costituiti un nuovo gruppo consiliare o un gruppo misto, questi non saranno assegnatari della quota fissa ma esclusivamente della quota pro capite, dedotte le spese già sostenute o impegnate fino a quel momento.

ARTICOLO 12 - UTILIZZO DEL FONDO

1. Per l'utilizzazione del fondo da parte dei consiglieri, ogni spesa deve essere preventivamente comunicata, idoneamente documentata da preventivo e avallata dalla conferenza dei capigruppo.

2. Il dirigente di riferimento, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, adotta i conseguenti atti. La liquidazione avverrà in base a documentazione fiscalmente valida della spesa.

3.1 Qualora alla data del 30 novembre di ogni anno non risultino interamente spese o impegnate le quote spettanti, la somma risparmiata costituirà economia di Bilancio.

ARTICOLO 13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Nella conferenza dei capigruppo, i capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da altro consigliere del gruppo delegato dal capogruppo. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto alle commissioni consiliari.

2. E' convocata e presieduta dal Presidente del consiglio comunale o da un vice presidente. Può riunirsi sia preliminarmente alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di uno o più gruppi o del Sindaco. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre capigruppo o da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un quinto dei consiglieri in carica.

3. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

4. Delle riunioni è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura della segreteria della presidenza o da un funzionario designato dal Presidente del Consiglio che funge da segretario della Conferenza dei capigruppo.

5. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuvata il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio. Concorre inoltre a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare. La conferenza dei capigruppo, inoltre, può proporre modifiche alle norme del presente Regolamento.

6. Il Presidente sottopone all'esame della conferenza, di sua iniziativa o su richiesta della medesima, oltre agli argomenti di cui al comma 5, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico-istituzionale.

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 14 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, ai fini di una migliore strutturazione dell'attività amministrativa e per una più ampia articolazione e funzionalità democratica degli organi comunali con il presente Regolamento, che ne determina i compiti, la composizione ed il funzionamento, costituisce Commissioni Consiliari permanenti formate dai Consiglieri Comunali. Possono essere altresì istituite Commissioni Consiliari d'indagine, con le finalità e secondo le modalità del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 - COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari di indagine, su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al Consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.

2. La deliberazione istitutiva determina l'oggetto ed i limiti dell'indagine, i poteri della Commissione nonché il numero dei componenti e la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.

3. Alla commissione d'indagine sono conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidatole. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alla commissione tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. La segreteria di supporto al Consiglio e alle commissioni coadiuva la commissione impartendo le necessarie direttive ed adoperandosi perché la struttura comunale fornisca la più ampia e sollecita collaborazione. Alla commissione d'indagine non possono essere opposti rifiuti motivati con ragioni di riservatezza.

4. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato, o debbano rimanere segrete al fine della funzionalità dell'indagine.

5. La Commissione conclude i lavori con una relazione in cui espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi all'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio. Ogni componente la Commissione che non abbia approvato la relazione conclusiva può far pervenire alla Presidenza del Consiglio comunale un'altra relazione sottoscritta anche da altri componenti la Commissione.

6. Preso atto del rapporto finale della commissione, il consiglio comunale adotta i provvedimenti consequenziali. Il segretario comunale cura la conservazione degli atti della commissione nell'archivio comunale.

7. Le commissioni d'indagine possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, interni ed esterni, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto.

ARTICOLO 16 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il numero e le materie di competenza delle Commissioni Consiliari sono fissati dal Consiglio Comunale. Le commissioni consiliari permanenti e d'indagine sono composte da consiglieri comunali, nominati dal consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei gruppi consiliari.

2. La costituzione delle commissioni avviene con criterio proporzionale, in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico complessivo tra maggioranza e minoranza.

3. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione permanente e può essere membro di più commissioni consiliari permanenti.

4. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti le commissioni, il consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte, di norma, da un dipendente designato dal presidente della commissione.

6. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo stesso gruppo dandone preventivo avviso al presidente della commissione.

7. Per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, le commissioni consiliari hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, dei presidenti delle commissioni di partecipazione e dei consigli di frazione o loro delegati, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende, istituzioni e società partecipate del Comune. Hanno inoltre diritto di invitare alle proprie sedute soggetti esterni ritenuti idonei ad apportare uno specifico contributo ai lavori.

8. I consiglieri hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.

ARTICOLO 17 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

1. La commissione elegge, al proprio interno, nella prima riunione, un Presidente.

2. Il Sindaco ed i componenti la Giunta comunale non possono presiedere le commissioni consiliari. La commissione di controllo e garanzia è presieduta, a norma di statuto, da un consigliere di opposizione.

3. La commissione nomina, nel corso della sua prima seduta, un vice presidente, che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del presidente. La nomina è comunicata al presidente del consiglio, che la rende nota al Consiglio comunale.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. Su richiesta scritta di almeno un terzo dei commissari il Presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione, presso il loro domicilio, almeno tre giorni prima dell'adunanza. E' inoltre

trasmesso, per conoscenza, ai presidente dei Consiglio comunale, al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai capigruppo consiliari.

7. Su istanza dei singoli componenti la commissione, gli avvisi di convocazione possono essere recapitati attraverso fax, posta elettronica certificata o altri idonei strumenti telematici. Nel caso di documenti relativi all'ordine del giorno redatti in formato elettronico, essi sono trasmessi in allegato all'avviso di convocazione.

ARTICOLO 18 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite ai Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Gli atti, corredati della necessaria documentazione, sono trasmessi alle commissioni competenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta ai presidente del consiglio di iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di relazioni, mozioni o proposte di deliberazione. Si veda, a tal proposito, l'art. 6 del Regolamento dei Gruppi consiliari e delle Commissioni attualmente in vigore.

4. Le commissioni non esercitano poteri deliberativi.

5. I consiglieri comunali possono presentare, secondo le modalità stabilite dall'art. 52, interrogazioni scritte almeno tre giorni prima della seduta della Commissione permanente, Allo svolgimento di interrogazioni, secondo le modalità previste dall'art. 52, è assegnato di norma il tempo di mezz'ora nella parte iniziale della seduta.

ARTICOLO 19 - FUNZIONAMENTO

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione. Le decisioni della Commissione sono valide quando vengono adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri componenti la commissione.

2. Il Presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento. Qualora ne ravvisino la necessità, le commissioni possono effettuare audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni. L'invito alle sedute di soggetti esterni è prerogativa del Presidente. Su designazione di un Capogruppo e previa autorizzazione scritta del Presidente, ai lavori delle Commissioni consiliari possono essere chiamati esterni a collaborare, anche permanentemente, a solo titolo consultivo, senza facoltà di parola e senza diritto ai gettone di presenza.

3. Per l'esame di questioni di carattere intersettoriale, due o più commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.

4. Le commissioni possono costituire al proprio interno sottocommissioni e comitati, permanenti o temporanei.

5. Alla commissione consiliare per le pari opportunità, prevista dalla Statuto, si applicano le norme del presente Regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 20 - SEGRETERIA

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni consiliari sono stabilmente affidate ad un dipendente comunale designato dal presidente della commissione.
2. Il segretario organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.
3. Il segretario redige processo verbale di ciascuna seduta, riportando il resoconto sommario del dibattito, le dichiarazioni di voto dei commissari, le decisioni della commissione. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene approvato nel corso della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa al presidente del consiglio comunale e ai capigruppo consiliari e viene depositata a corredo dei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

Capo V - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

ARTICOLO 21 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse umane, finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.
2. Le modalità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all'attività del Consiglio, nonché l'ordinamento degli uffici attraverso i quali si articolano il funzionamento dell'organo, l'attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, sono disciplinate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 22 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

1. Fatte salve le specifiche competenze che la legge e lo Statuto assegnano al Segretario Generale, le attività amministrative e gestionali inerenti all'attività del consiglio sono svolte da una struttura autonoma inquadrata nel modello organizzativo del Comune come struttura di supporto all'organo politico istituita con deliberazione della Giunta, affidata alla responsabilità di un dirigente o funzionario incaricato dal sindaco di concerto con il presidente del consiglio e dotata di proprie risorse.
2. Fanno capo alla struttura di supporto del Consiglio comunale le attività e le risorse umane, finanziarie e tecniche concernenti l'organo collegiale, i suoi componenti, l'ufficio di presidenza, la conferenza dei capigruppo, i gruppi consiliari e le commissioni, nonché le rispettive strutture di staff e di segreteria. La struttura cura l'acquisizione delle attrezzature, dei beni e dei servizi necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il coordinamento delle attività di carattere amministrativo può essere esercitato attraverso forme di integrazione con il Segretario Generale, allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti e procedure.
3. La struttura del Consiglio comunale assicura in particolare le funzioni di supporto amministrativo, istituzionale ed organizzativo all'attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari; programma ed organizza le sedute; cura la gestione e gli sviluppi delle iniziative consiliari; assiste la presidenza nelle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento; cura la rappresentanza del consiglio ed i rapporti istituzionali con gli altri organi del Comune e con gli enti esterni.
4. Il responsabile della struttura opera con un rapporto di dipendenza funzionale dal presidente del consiglio, al quale è riservata la funzione di indirizzo.

ARTICOLO 23 - AUTONOMIA CONTABILE

1. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione sono integrati da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del consiglio, redatta dal responsabile della struttura di concerto con l'ufficio di presidenza.
2. Al responsabile della struttura di supporto al consiglio comunale è attribuita la responsabilità delle risorse di bilancio stanziare per le attività del consiglio, dei suoi componenti e dei suoi organismi.
3. La determinazione delle risorse e le sue eventuali variazioni in corso di esercizio sono effettuate dalla giunta comunale, nel quadro delle compatibilità generali di bilancio, di concerto con la presidenza del consiglio.
4. Gli impegni di spesa necessari per il funzionamento del consiglio, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali dei suoi componenti e dei suoi organi sono assunti con provvedimenti del responsabile della struttura. L'assunzione di oneri finanziari per il funzionamento dei gruppi consiliari e la ripartizione tra i medesimi delle risorse loro destinate è effettuata secondo le modalità e i criteri previsti dagli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

Titolo II - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - AMPIEZZA DEL MANDATO

ARTICOLO 24 - POSIZIONE GIURIDICA

1. La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dalla legge. La legge determina le modalità di elezione, il numero dei consiglieri assegnati al Comune, la loro durata in carica.

ARTICOLO 25 - ENTRATA IN CARICA

1. Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
2. La convalida degli eletti è effettuata dal consiglio nel corso della sua prima adunanza.
3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza successiva all'avvenuta cessazione, convalidando l'elezione del candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità. La deliberazione concernente la surrogazione ha la precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, essendo il ripristino della completezza dell'organo collegiale condizione per un suo corretto ed efficace funzionamento.

ARTICOLO 26 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 27 - DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE

1. Le cause di decadenza dei consiglieri comunali dalla carica sono regolate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il consigliere che non può partecipare all'adunanza del consiglio deve comunicare al Presidente, prima che la seduta abbia luogo, la propria assenza ed i motivi che la determinano. Il Presidente comunica ai consiglieri, in apertura di seduta, i nominativi degli assenti giustificati.
3. A seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive il Consiglio avvia il procedimento di decadenza. L'avvio del procedimento è immediatamente comunicato all'interessato dal presidente, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio, entro quindici giorni, le eventuali cause giustificative.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 il presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la dichiarazione di decadenza o - qualora le cause giustificative siano ritenute valide - l'interruzione del procedimento, la relativa deliberazione è adottata dal consiglio a maggioranza dei componenti.
5. Le cause di rimozione e sospensione del consigliere comunale dalla carica sono regolate dalla legge.
6. La surrogazione del consigliere decaduto o rimosso dalla carica è effettuata dal Consiglio contestualmente alla dichiarazione della decadenza o presa d'atto della rimozione con le modalità previste dall'articolo 25, comma 3.
7. Il consigliere sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse alla carica.

ARTICOLO 28 - TRASPARENZA DELL'OPERATO DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti il consiglio sono tenuti a rendere pubbliche:
 - a) le spese sostenute per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi messi a disposizione dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
2. I documenti di cui alla lettera a) sono presentati alla segreteria del Comune entro 30 giorni dall'insediamento del consiglio comunale.
3. Le dichiarazioni relative al comma precedente è istruita a cura della presidenza del consiglio. Il Presidente del Consiglio provvede a diffidare gli inadempienti e ad informare il Consiglio circa l'osservanza del presente articolo.

Capo II - PREROGATIVE E DIRITTI

ARTICOLO 29 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento i consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del Consiglio;
 - b) modificare le proposte sottoposte all'esame del Consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo;
 - d) presentare proposte di deliberazione;

- e) presentare la mozione di sfiducia;
- f) accedere agli uffici del Comune e delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

3. Gli atti di iniziativa consiliare che richiedono pareri di regolarità di cui all'art. 67 (pareri e attestazioni), comma 1 lettere a) e b) da parte dei responsabili dei servizi interessati dovranno essere corredati dei pareri medesimi entro e non oltre quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di deposito all'Ufficio Protocollo.

ARTICOLO 30 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Su richiesta sottoscritta dal Sindaco o da almeno un quinto (quattro) dei consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al presidente in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, alla convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, il prefetto.

ARTICOLO 31 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio, individualmente o in associazione con altri colleghi, una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.
2. Il Presidente trasmette la proposta all'esame della commissione consiliare competente, acquisisce dagli uffici competenti i pareri di regolarità tecnica e contabile e la iscrive, nel rispetto dei termini strettamente necessari allo svolgimento degli adempimenti istruttori, all'ordine del giorno del consiglio.
3. La proposta di deliberazione deve riguardare argomenti di competenza consiliare, essere tecnicamente formulata sotto forma di schema di deliberazione, avere seguito la procedura istruttoria prevista dalla legge. La valutazione circa la sua procedibilità compete al presidente, sentita il Segretario Generale.
4. La formulazione della proposta di deliberazione è effettuata dal proponente con il supporto delle risorse dell'ente.

ARTICOLO 32 - INTERROGAZIONI

- 1, Ogni consigliere ha diritto di rivolgere interrogazioni, su argomenti che riguardano l'attività dell'ente o su temi inerenti alla vita politica, sociale, economica o culturale della comunità, al Sindaco o alla Giunta, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'articolo 52.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni al sindaco o agli assessori su questioni di loro competenza.

ARTICOLO 33 - MOZIONE ED ATTO DI INDIRIZZO

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare al presidente mozioni o atti di indirizzo da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. La mozione consiste nella proposta di una risoluzione con la quale il Consiglio manifesta la propria volontà in ordine a problemi di carattere generale che investono il Comune, il suo territorio o la sua popolazione sotto il profilo amministrativo, istituzionale, sociale, politico. L'atto di indirizzo consiste nella

proposta di un documento con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento, definisce obiettivi e programmi, promuove iniziative, sollecita l'attività degli altri organi di governo del Comune, ne orienta il funzionamento secondo criteri e finalità determinate.

3. Se presentati nel corso di una seduta e pertinenti agli argomenti in discussione la mozione o atto di indirizzo possono essere immediatamente sottoposti all'approvazione del Consiglio. In tutti gli altri casi vengono iscritti dal Presidente all'ordine del giorno della seduta successiva purché la loro presentazione sia avvenuta almeno cinque giorni prima della seduta consiliare.

4. Al termine del dibattito la mozione o l'atto di indirizzo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

5. Il proponente assente dall'aula al momento in cui il Consiglio procede all'esame della mozione o dell'atto di indirizzo ha facoltà di delegare ad un collega l'illustrazione della proposta. Qualora questo non avvenga la proposta decade dall'ordine del giorno.

ARTICOLO 34 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Su richiesta motivata, sottoscritta da almeno otto consiglieri, può essere presentata al Consiglio una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale.

2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione. La richiesta è presentata al Segretario Generale che ne dispone l'immediata registrazione nel protocollo generale del Comune. Il termine decorre dall'avvenuta registrazione.

3. La seduta consiliare dedicata alla discussione di una mozione di sfiducia si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

ARTICOLO 35 - INFORMAZIONE ED ACCESSO

1. I consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, le informazioni e la documentazione in loro possesso, fatte salve le limitazioni previste dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di consultazione e di copia di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.

3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.

4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi espressamente previsti dalla legge, al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti alla segreteria generale, ai dirigenti o funzionari responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende o istituzioni. Il rilascio delle copie degli atti avviene entro tre giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi di urgenza; ove l'opera di duplicazione risulti particolarmente complessa, all'atto della richiesta viene precisato il maggior termine occorrente per il rilascio.

Capo III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ARTICOLO 36 - LIBERTÀ DI MANDATO

1. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere ha piena libertà di espressione, di voto e di iniziativa.

ARTICOLO 37 - ASPETTATIVE E PERMESSI

1. Il regime delle aspettative, dei permessi e dei rimborsi riconosciuto ai consiglieri per l'espletamento del mandato elettivo è determinato dalla legge. La legge tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nell'amministrazione locale ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie.

ARTICOLO 38 - INDENNITÀ

1. La legge determina la misura base dell'indennità spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni.

2. L'indennità di presenza può essere trasformata in indennità di funzione; a condizione che la modifica del regime di indennità non comporti per il Comune maggiori oneri finanziari.

3. Il regime dell'indennità di funzione deve prevedere una indennità mensile base uguale per tutti i consiglieri. L'indennità base è incrementata in misura percentuale rispetto all'indennità di funzione spettante al presidente del Consiglio comunale per i consiglieri che assolvono ulteriori funzioni istituzionali:

a) capigruppo e presidenti di commissione consiliare;

b) vice presidenti del consiglio comunale.

4. Il regime dell'indennità di funzione per i consiglieri deve prevedere l'applicazione di decurtazioni dalle indennità - ciascuna delle quali pari all'ammontare del gettone di presenza - per ciascuna assenza non giustificata del consigliere dalle sedute degli organi collegiali dei quali fa parte. Ai fini della determinazione dell'indennità è considerata giustificata la sola assenza derivante da impegni istituzionali connessi alla carica di consigliere comunale.

5. La misura massima delle decurtazioni può raggiungere l'ammontare del 50 per cento dell'indennità base.

6. L'indennità di funzione non è cumulabile con alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute di organi collegiali del Comune di Valenza, né di commissioni o organismi similari che del medesimo costituiscano articolazioni interne o esterne.

7. Il Consiglio disciplina con propria deliberazione l'applicazione del regime dell'Indennità di funzione.

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I - PRIMO INSEDIAMENTO

ARTICOLO 39 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del Consiglio fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di Presidente del Consiglio.

2. La prima seduta comprende i seguenti adempimenti:

a) convalida del Sindaco;

b) convalida dei consiglieri eletti;

c) presa d'atto di eventuali rinunce e cessazioni dalla carica di consigliere;

- d) surrogazione dei consiglieri cessati o che abbiano rinunciato alla carica;
- e) giuramento del Sindaco;
- f) elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio;
- g) comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti la Giunta;
- h) elezione della commissione elettorale comunale.

Capo II - CONVOCAZIONE

ARTICOLO 40 - CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola almeno una volta al mese. La data è stabilita dal Presidente.
2. Il Presidente può convocare il consiglio in seduta straordinaria, qualora se ne presenti l'esigenza.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico- sociale, il consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
4. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare adunanze consiliari di approfondimento per la rilevazione e l'analisi dei bisogni della comunità e del territorio di Valenza ovvero sessioni consiliari dedicate alla discussione e alla definizione delle linee di indirizzo e di proposta nei confronti della Giunta. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può altresì convocare il Consiglio per l'aggiornamento amministrativo dei consiglieri o [l'approfondimento di particolari argomenti di interesse collettivo.
5. L'adunanza ha inizio nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, e termina con l'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine dei giorno, senza limitazioni di orario o di data, ovvero quando il presidente ne dichiara la chiusura.
6. Nel corso della seduta possono essere disposte sospensioni.

ARTICOLO 41 - TITOLARITÀ DELLA CONVOCAZIONE

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione del Consiglio compete al vice presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei due vice presidenti, la convocazione compete al consigliere anziano, seguendo l'ordine dei medesimi.
2. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.
3. L'adunanza di insediamento del consiglio è convocata, in deroga ai commi precedenti, dal Sindaco.

ARTICOLO 42 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI SEDUTA

1. La legge, lo Statuto e il presente Regolamento indicano i soggetti che possono richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio, le modalità ed i termini della medesima.

ARTICOLO 43 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno; nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione.

2. L'avviso di convocazione è consegnato al domicilio di ogni consigliere - obbligatoriamente stabilito nel territorio del Comune - almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima in caso di sessione straordinaria. Negli stessi termini l'avviso è consegnato ai componenti la giunta comunale.

3. In caso di particolare e motivata urgenza il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a ventiquattro ore o nei termini richiesti dal Sindaco.

4. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

5. Su istanza dei singoli componenti il Consiglio, gli avvisi di convocazione possono essere recapitati attraverso fax, posta elettronica certificata o altri idonei strumenti telematici. Nel caso di documenti relativi all'ordine del giorno redatti in formato elettronico, essi sono trasmessi secondo i termini previsti dall'art. 45.

6. Copia dell'avviso di convocazione è affissa, nei termini stabiliti dai commi 2, 3 e 4, all'albo pretorio del Comune ed inviata al Presidente del collegio dei revisori dei conti e agli organi di informazione.

ARTICOLO 44 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno riporta in maniera sintetica, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio.

2. La determinazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno compete al Presidente o al vice presidente di turno, coadiuvato dagli uffici della segreteria generale.

3. Possono richiedere al presidente l'inserimento all'ordine del giorno di mozioni, atti di indirizzo o proposte di deliberazione:

- a) il Sindaco;
- b) la Giunta comunale;
- c) ciascun consigliere comunale;
- d) 300 elettori del Consiglio;
- e) due consulte;
- f) cinque associazioni iscritte all'albo.

4. Le richieste di cui al comma 3 sono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno della successiva seduta, compatibilmente con il rispetto delle norme, delle procedure istruttorie e dei termini previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 45 - DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è messa a disposizione presso gli uffici della segreteria generale ovvero trasmessa ai consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza fatti salvi eventuali altri termini previsti da speciali procedure (bilancio).

2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

3. Le proposte di deliberazione devono essere corredate, ai momento del deposito, dei pareri prescritti dalla normativa in vigore e degli atti richiamati negli schemi di deliberazione.

4. Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità sono stabilite dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

Capo III - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ARTICOLO 46 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.

2. Quando il Consiglio è convocato in seduta aperta i cittadini possono prendervi parte attiva, con diritto di parola.

3. Nei corso delle sedute che si svolgono in forma pubblica i lavori del consiglio sono, di norma, oggetto di ripresa e registrazione audio, effettuata mediante apparecchiature facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare, utilizzate e controllate dal personale addetto all'assistenza dell'organo.

4. La registrazione audio delle sedute costituisce materiale d'archivio ed è assoggettata al procedimento di accesso dei documenti pubblici. Il Presidente può disporre la diffusione integrale o parziale delle registrazioni audio tramite emittenti radio, siti internet o altri mezzi di comunicazione.

5. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico configga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.

6. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 5, il Consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.

7. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula. Le persone estranee al Consiglio, se presenti, vengono fatte allontanare. Può restare in aula, oltre al Segretario Generale, il personale addetto all'assistenza dell'organo, vincolato al segreto d'ufficio.

8. Alla divulgazione dei lavori del Consiglio provvede l'amministrazione comunale, sia attivando i propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione. L'esercizio del diritto di cronaca e l'effettuazione di riprese audiovisive dei lavori consiliari non deve tuttavia ostacolare, creare turbativa né condizionare in alcun modo i lavori del Consiglio. A tale scopo la sala consiliare è dotata di attrezzature e spazi da adibire alla stampa, separati dall'area a disposizione dei consiglieri.

ARTICOLO 46bis – SVOLGIMENTO ADUNANZE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Le sedute del Consiglio comunale possono essere svolte in videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali, imprevedibili, in presenza di uno stato di emergenza, qualora lo si reputi opportuno, su decisione del presidente del Consiglio comunale, sentiti i capigruppo.

- 2) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune, salvo il caso di sedute segrete. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza.
- 3) La medesima facoltà si applica anche alle sedute delle commissioni consiliari ed alla Giunta, in quanto compatibili.
- 4) La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione ed alla votazione su ogni argomento;
 - la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - la visione e condivisione, tra i partecipanti, della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singolo consiglieri;
 - la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e, ove necessario, del Consiglio comunale;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - la tracciabilità, mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files di lavoro.

La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

- 5) Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
- 6) Ciascun consigliere od altro soggetto, chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, delle commissioni, della Giunta, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
- 7) All'inizio della seduta è accertata, da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamere e microfono, per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
- 8) Qualora sorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente può ugualmente dare corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. In alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a un massimo di 10 minuti per consentirne l'effettiva partecipazione.
- 9) Le sedute del Consiglio comunale, in videoconferenza, si intendono svolte nella sala consiliare del comune di Valenza. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale, secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

- 10) Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione, sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
- 11) In relazione a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente invita i consiglieri ad iscriversi alla discussione con le modalità dallo stesso indicate, osservando, per il resto, il presente regolamento.
- 12) Ciascun atto che debba essere posto all'esame del consiglio, in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, previa comunicazione al Presidente del consiglio, in formato non modificabile, all'inizio della trattazione del punto cui si riferisce, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili sulla piattaforma informatica, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dei consiglieri.
- 13) Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso. Il voto è espresso per chiamata nominale, da parte del Segretario Generale, attivando il consigliere la videocamera ed il microfono, ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione, oppure avvalendosi della modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei consiglieri votanti, e l'espressione del voto. Il Presidente procederà alla proclamazione del risultato secondo le modalità di cui all'art. 58 del presente regolamento.
- 14) Nel caso in cui, durante la votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo definito dal Presidente. Alla scadenza, si inizierà nuovamente la votazione.
- 15) Nei casi in cui di debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile lo stesso al consigliere che lo ha espresso.
- 16) Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti e sarà conservata a cura della Segreteria generale.
- 17) Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del consiglio. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in aula. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo.

ARTICOLO 47 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEI COMPONENTI LA GIUNTA E PRESENZA DEI REVISORI

1. I componenti la giunta comunale prendono parte alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione dei quorum strutturale e funzionale necessari per la validità della seduta e delle deliberazioni.
2. Gli assessori illustrano gli argomenti di rispettiva competenza ed hanno facoltà di intervento sui medesimi.
3. Su richiesta del presidente gli assessori esprimono la posizione della giunta rispetto alle proposte di mozione, di atto di indirizzo, di deliberazione o di emendamento presentate dai consiglieri.
4. Possono presenziare alle sedute del Consiglio i componenti il collegio dei revisori dei conti del Comune.

ARTICOLO 48- AMMISSIONE DI CONSULENTI

1. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:
 - a) dirigenti e funzionari comunali;
 - b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti, soggetti nominati in rappresentanza dei Comune in enti esterni;
 - c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.

ARTICOLO 49 - ORDINE DEI LAVORI

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine dei giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il Consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) proposte volte a manifestare [l'orientamento del Consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
 - b) comunicazioni urgenti del Presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia nel corso della seduta.
4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di una adunanza sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo il loro ritiro da parte del proponente.

ARTICOLO 50 - APPELLO DEI PRESENTI E VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre la seduta ed invita il Segretario ad effettuare l'appello nominale.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine, ciascun consigliere può invitare il Segretario a procedere all'appello. Per la validità della seduta è necessaria la presenza in aula della metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, contando a tal fine anche il Sindaco.
3. Nel corso della seduta ciascun Consigliere può chiedere al Presidente che prima della votazione sull'argomento in discussione sia accertata la sussistenza del numero legale.
4. Qualora l'appello, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di Consiglieri inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il Presidente può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta, Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il Presidente ne dispone l'immediata chiusura.

ARTICOLO 50 bis - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. In caso di mancanza del numero legale in un'adunanza del Consiglio Comunale, si fa luogo alla trattazione degli argomenti in successiva adunanza di seconda convocazione. Le adunanze di seconda convocazione possono essere convocate dal Presidente nel corso o al termine di una seduta, mediante comunicazione orale, raccolta a verbale. In tal caso si fa luogo alla comunicazione, nei modi di cui al

precedente articolo 43 nei confronti dei soli consiglieri comunali assenti; l'avviso di convocazione, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza, deve fare esplicito riferimento al carattere di seconda convocazione dell'adunanza e deve contenere l'Ordine del Giorno.

2. Il numero legale per la validità di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, è pari ad un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Nelle adunanze di seconda convocazione possono essere trattate le deliberazioni iscritte all'Ordine del Giorno della adunanza di prima convocazione e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza o il venir meno del numero legale.

4. L'eventuale aggiunta di altri argomenti all'Ordine del Giorno di un'adunanza di seconda convocazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento per le adunanze di prima convocazione ed essi possono essere trattati se è presente il numero legale previsto per la validità delle adunanze di prima convocazione.

5. Non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.

ARTICOLO 51 - PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI

1. In apertura di seduta, il Presidente presenta eventuali comunicazioni, mettendo i Consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.

2. Nel corso della seduta sia il Sindaco che i componenti la Giunta possono presentare comunicazioni ai Consiglieri, previa iscrizione dell'argomento all'Ordine del Giorno.

3. In casi eccezionali il Presidente può delegare ad un Consigliere specifiche comunicazioni.

ARTICOLO 52 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Allo svolgimento di interrogazioni, nelle forme previste dall'articolo 32, è assegnato di norma il tempo di un'ora nella parte finale della seduta.

2. Le interrogazioni sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare. Il testo delle interrogazioni viene illustrato in aula dal firmatario o da uno dei firmatari.

3. Le interrogazioni a risposta orale vengono trattate in aula, in ordine cronologico di richiesta, con risposta della giunta ed eventuale dichiarazione dell'interrogante. Entrambi gli interventi non devono superare la durata di 5 minuti. Alle interrogazioni relative a fatti strettamente connessi viene data unica risposta. Se si rendono necessari approfondimenti ed indagini la risposta è fornita nel corso della seduta successiva.

4. Alle interrogazioni a risposta scritta viene data risposta entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione.

5. Nello svolgimento dell'interrogazione possono prendere la parola soltanto il consigliere che l'ha presentata e colui che fornisce la risposta.

6. La mancata risposta ad una interrogazione nei termini previsti dà facoltà all'interrogante di esprimere, nel corso della seduta consiliare, una formale deplorazione nei confronti degli inadempienti.

ARTICOLO 53 - MODALITÀ DELLA DISCUSSIONE

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine dei giorno è effettuata:
 - a) dal Presidente, se l'argomento è proposto dalla presidenza del consiglio comunale o è presentato sotto forma di proposta di iniziativa popolare;
 - b) dal Sindaco o dall'assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla Giunta;
 - c) dal consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri;
 - d) dal presidente della commissione se l'argomento è proposto da una commissione consiliare.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per non più di dieci minuti complessivi.
4. I consiglieri possono presentare, in forma scritta, emendamenti alla proposta in discussione. Durante l'esame di mozioni o atti di indirizzo possono inoltre proporre documenti alternativi, sullo stesso argomento. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati almeno tre giorni prima della seduta consiliare per consentire alla presidenza di acquisire sugli stessi il parere di regolarità tecnica (e, se necessario, contabile); la possibilità di acquisire i pareri mancanti nel corso della seduta è valutata discrezionalmente dal Presidente. La discussione delle proposte di emendamento sono effettuate nel corso del dibattito generale. Sull'argomento possono intervenire un consigliere a favore ed uno contrario, il Sindaco o l'assessore competente. Ciascun intervento non può superare i 5 minuti.
5. Al termine degli interventi il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. In tale sede precisa la sua posizione rispetto ad eventuali proposte di emendamento.
6. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.
8. Quando il Consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il Presidente, di concerto con la conferenza dei capigruppo, può disporre:
 - a) una adeguata estensione o limitazione dei termini di tempo individuali;
 - b) l'eventuale contingentamento degli interventi dei consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo consiliare;
 - c) i termini della durata complessiva del dibattito sull'argomento in esame.

ARTICOLO 54 - MOZIONE D'ORDINE

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.

2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi, Sul contenuto della mozione decide il presidente, sentito il segretario generale.

ARTICOLO 55 - QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Prima dell'inizio della discussione su un argomento o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.

2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.

3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.

4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

ARTICOLO 56 - FATTO PERSONALE

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di cinque minuti.

3. Il presidente decide se il fatto sussiste. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

ARTICOLO 57 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. La seduta consiliare è chiusa dal presidente al termine della trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine dei giorno.

2. Se la seduta non può essere portata a termine il presidente avverte i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti residui.

Capo IV - VOTAZIONI

ARTICOLO 58 - MODALITÀ GENERALI DELLA VOTAZIONE

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per lo svolgimento delle votazioni possono essere utilizzati sistemi e strumenti di votazione elettronica.

2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente, assistito dal Segretario Generale e da tre scrutatori - uno dei quali appartenenti a gruppi di minoranza - da lui designati all'inizio della seduta. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono

stabiliti dal Presidente. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.

3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta, per essere approvato, distinta votazione. La votazione si svolge secondo le modalità e nell'ordine seguenti:

a) le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate;

b) le proposte di emendamento non recepite dal relatore sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo l'ordine: 1) emendamenti soppressivi, 2) emendamenti modificativi, 3) emendamenti aggiuntivi; in presenza di emendamenti della stessa natura ha la precedenza quello del proponente dell'argomento in esame;

c) il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originario;

d) I documenti alternativi presentati dopo quello originario, solo nel caso che il medesimo non sia stato approvato;

e) gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, sono sottoposti alla votazione sui singoli articoli prima della votazione finale su proposta del presidente o di almeno quattro consiglieri;

f) i provvedimenti composti o suddivisibili in parti distinte sono votati per divisione quando tale procedura sia richiesta da almeno quattro consiglieri ed il presidente la ritenga coerente con la natura e le finalità dell'atto in esame. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata richiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse sono inserite nello schema di provvedimento. La votazione per divisione non è consentita sugli atti di natura normativa e finanziaria.

4. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

ARTICOLO 59 - VOTAZIONE PALESE

1. Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere legale la seduta.

2. Accertato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

3. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta almeno da quattro consiglieri, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

ARTICOLO 60 - VOTAZIONE SEGRETA

1. Le modalità di svolgimento della votazione mediante scrutinio segreto garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.

2. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone o quando venga

esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, o per le quali vi è richiesta di scrutinio segreto da parte di un terzo dei Consiglieri.

3. Nella votazione a mezzo di schede ciascun consigliere scrive nella scheda, predisposta dalla segreteria, i nomi di coloro che intende eleggere. Il numero dei nominativi da votare è indicato nello schema di deliberazione.

4. Nei casi in cui fa legge o lo Statuto stabiliscono che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri votano un numero limitato di nominativi. In tali casi in conformità alle norme dello Statuto in materia di validità delle deliberazioni, sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, non leggibili o nulle si computano nei numero dei votanti.

7. A seguito delle votazioni con schede, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato dagli scrutatori. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio dal Presidente.

ARTICOLO 61 - MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA NON PARTECIPAZIONE AL VOTO

1. I componenti il Consiglio comunale non devono prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo giuridico riguarda, per quanto concerne la discussione, anche gli assessori che partecipano alla seduta. L'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. I componenti il consiglio che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 devono uscire dall'aula non appena il Presidente apre l'esame dell'argomento, Se provvedono a dichiararne il motivo, tale dichiarazione viene riportata a verbale.

ARTICOLO 62 - ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Eccettuati i casi previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del consiglio comunale è approvata quando i voti favorevoli sono maggiori dei voti contrari, e comunque un numero di voti favorevoli non inferiore a sei.

2. La legge e lo Statuto prescrivono il raggiungimento di maggioranze qualificate.

3. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata eventualmente richiesta, la proposta non è approvata, Il presidente non può disporre la ripetizione della votazione infruttuosa nel corso della stessa seduta.

Capo V - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 63 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali occupano il posto prescelto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente. Ottenutala, parlano dal loro posto.

3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del Regolamento.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.

5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico-amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi.

6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Presidente lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Presidente interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, l'ufficio di presidenza si riunisce e decide se revocare l'interdizione o confermarla.

ARTICOLO 64 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esibizione di cartelli e striscioni, o di qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del Consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente, o dopo che sia stata tolta la seduta.

4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Presidente - dopo averle diffidate verbalmente - ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

ARTICOLO 65 - SCIoglimento DELL'ADUNANZA

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Presidente, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Presidente dichiara sospesa la riunione.

2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Presidente, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

Capo VI - DELIBERAZIONI E VERBALI

ARTICOLO 66 - DELIBERAZIONI

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo.

2, Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dall'articolo 45 ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne richieda la lettura parziale o integrale.

3, Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza della segreteria, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.

4, In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

5, Secondo i principi dell'autotutela, il Consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

ARTICOLO 67 - PARERI E ATTESTAZIONI

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non si configuri come mero atto di indirizzo deve essere corredata;

a) del parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell'ufficio o servizio che ha curato la predisposizione della proposta;

b) del parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

2. Nella parte narrativa dell'atto devono essere riportati gli estremi ed il contenuto dei pareri obbligatori da parte di altri organismi ed enti. Se i pareri non sono stati espressi entro i termini prescritti il Consiglio può prescindere dai medesimi, prendendo atto della mancata pronuncia.

ARTICOLO 68 - SEGRETERIA

1. Il Segretario Generale, eventualmente coadiuvato dai dirigenti e da altri funzionari, prende parte alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni di segreteria del medesimo.

2. Coadiuvato il Presidente nell'interpretazione del Regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.

3. Su richiesta del Presidente o di altri consiglieri fornisce la propria consulenza in merito alle questioni di legittimità sollevate nel corso della seduta.

4. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e di altri funzionari incaricati.

ARTICOLO 69 - VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio.

2. Il verbale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta la discussione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono inseriti integralmente a verbale. Per assicurare una più completa verbalizzazione, la segreteria si avvale delle attrezzature di registrazione audio facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare.

4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.

5. Il verbale è firmato dal presidente dell'adunanza e dal Segretario generale. Viene approvato dal Consiglio, di norma, nel corso dell'adunanza successiva. Se i consiglieri propongono rettifiche alla verbalizzazione, l'approvazione, su richiesta del Segretario, può essere rinviata ad altra seduta per consentire le opportune verifiche. In caso contrario le proposte di rettifica sono accolte se approvate dal consiglio con votazione palese.

Titolo IV - INDIRIZZO E CONTROLLO

Capo unico - MODALITÀ DI ESERCIZIO

ARTICOLO 70 - FUNZIONI DI INDIRIZZO

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio comunale ha competenza diretta ed esclusiva.

2. Organo di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma.

3. Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro trenta giorni dall'insediamento il consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti le linee programmatiche, presentate dal Sindaco, sentita la giunta, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

4. Il consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Titolo V- NOMINE

Capo unico - CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA

ARTICOLO 71 - NOMINACI ORGANISMI CONSILIARI

1. La nomina di consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di commissioni, consulte ed altri organismi di derivazioni consiliare è effettuata in conformità alle norme di legge, Statuto o Regolamento che ne disciplinano la composizione.

2. Quando la legge, lo Statuto o il Regolamento non prevedono espressamente le modalità di formazione dell'organismo, la nomina è effettuata con votazione segreta e limitata, in modo da garantire la presenza della minoranza.

3. Nei casi in cui la nomina avvenga su concorde designazione dei gruppi consiliari, effettuata in sede di conferenza dei capigruppo, i nominativi dei candidati vengono riportati nella proposta di deliberazione e l'elezione è effettuata con votazione palese.

ARTICOLO 72 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI

1. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.

Titolo VI-NORME FINALI

Capo unico - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 73 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. La stessa maggioranza è necessaria per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Regolamento sostitutivo.

ARTICOLO 74 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua ripubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 108, comma 6, dello Statuto.

2. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia incompatibili con il medesimo.